



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO

12
copia

N° 237	OGGETTO: Servizio Tributi. Rilascio Concessione per occupazione suolo pubblico, in p/za Giovanni XXIII e portici comunali esterni in data 24.07.2012 per svolgimento "Festa delle Ludoteche", alla dott.ssa Carla Carletti, in qualità di responsabile del Dipartimento 1.
DATA 20.07.2012	

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il decreto del Sindaco Avv. Umberto Macci, di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento;

Vista la domanda prodotta in data 09.07.2012 prot. 1105 dalla dott.ssa, in qualità di Responsabile del Dipartimento 1, tendente ad ottenere la concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico in p/za Giovanni XXIII in data 24.07.2012, dalle ore 17,30 alle ore 24,00, con allestimento del gonfiabile e stazionamento del ludobus per svolgimento "Festa delle Ludoteche";

Visto il parere espresso dal Responsabile del locale Comando Vigili Urbani in data 17.07.2012, prot. 1144, condizionato al rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal relativo Decreto di Esecuzione D.P.R. n. 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il vigente Codice della strada;

Visto l'art.63 del Dec.Leg.vo n.446/1997;

Visto il nuovo regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (in sostituzione della T.O.S.A.P.) approvato con Delib.C.C.n.59/1998 e successive modificazioni e in particolare l'art.18;

Visto il Dec. Legs.vo 267/2000;

CONCEDE

Alla dott.ssa Carla Carletti, in qualità di Responsabile del Dipartimento 1, di occupare il suolo pubblico in data 24.07.2012, dalle ore 17,30 alle ore 24,00, in p/za Giovanni XXIII e Portici Comunali esterni con stazionamento Ludobus ed allestimento del gonfiabile, a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 20 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal relativo Decreto di Esecuzione D.P.R. n. 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni e che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi forma di pericolo a cose o persone e garantire la pubblica incolumità, determinando, altresì, l'esenzione totale dal pagamento del canone di occupazione nel periodo sopracitato ai sensi dell'art.18 del regolamento vigente;

Il concessionario ha l'obbligo di:

- Attenersi a tutti gli accorgimenti stabiliti dal nulla osta rilasciato dall'ufficio tecnico comunale, in caso di allaccio all'energia elettrica comunale;
- premunirsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante l'uso e la sicurezza dell'impianto elettrico utilizzato, ai sensi della legge n. 46/1990;

- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il suolo pubblico in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;
- utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati.

Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle eventuali attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuale l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale, può, in qualsiasi momento, rinunciare in forma scritta, all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to rag. Rachele Mastrantoni

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **30 luglio 2012**;

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).

Priverno, lì 20.07.2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to Rag. Rachele Mastrantoni

E' copia conforme all'originale
Priverno lì 20.07.2012
IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Rag. Rachele Mastrantoni

www.AlboPretorionline.it 30/07/12